



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 24 DEL 10/05/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 SUL TERRITORIO COMUNALE. DISCIPLINA PER L'ACCESSO AL TERRITORIO COMUNALE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NELLE ATTIVITÀ CONSENTITE.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO

- che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
- l'Organizzazione mondiale della sanità con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO che l'art.3 del D.L. n. 19/2020 menzionato, come ulteriormente chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 26/03/2020, ha inteso delineare una cornice normativa all'interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto, prevedendo che, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e **i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali**, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, purché non in contrasto con le misure statali.

VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

PRESO ATTO che tra le disposizioni governative adottate con efficacia dal 3 al 17 Maggio, in particolare sono presenti le seguenti misure:

- **art 1, comma 1 lett. a)** *sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;*
- **art. 1 comma 1 lett. z)** *sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;*
- **art. 1 comma 1 lett. ee)** *restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; art. 2 comma 1 richiama allegato 3)*
- **art. 2 comma 1.** *Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.*
- **art. 2 comma 8.** *Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.*

VISTA l'ordinanza n. 46 del Presidente della Regione Campania del 9/05/2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di controlli degli ingressi nella regione e degli spostamenti verso le Isole- Conferma dell'obbligo di utilizzo delle mascherine in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico”.

PRESO ATTO che l'ordinanza n. 46 del Presidente della Regione Campania del 9/05/2020 ha previsto:

1.A decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 [...]:

1.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute: Giunta Regionale della Campania Il Presidente - di comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania; - di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali; - di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; - di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; - in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione [...].

2. Per lo stesso periodo dall'11 maggio al 17 maggio 2020, alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal precedente punto 1.1. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

2.1. Spostamenti da altre regioni italiane e dall'estero, nei casi consentiti dall'art.1, comma 1, lett.a) DPCM 26 aprile 2020:

- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell'esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi;*
- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;*
- obbligo della prenotazione online; a decorrere dal 12 maggio 2020, è fatto, altresì, obbligo di effettuare la prenotazione almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari di cui ai punti precedenti;*
- obbligo di presentarsi all'imbarco almeno un'ora prima della partenza, per consentire i controlli;*
- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid-19;*
- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;*
- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell'esito del tampone molecolare nasofaringeo;*
- osservanza degli obblighi di cui al precedente punto 1.1 della presente Ordinanza.*

2.2. Spostamenti intraregionali, nei casi consentiti dall'art.1, comma 1, lett.a) DPCM 26 aprile 2020:

- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell'esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi, fatta eccezione per le imbarcazioni ormeggiate presso i porti isolani e impegnate in spostamenti temporanei;*
- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;*
- obbligo di presentarsi all'imbarco almeno un'ora prima della partenza, per consentire i controlli;*
- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;*
- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;*

- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell'esito del tampone molecolare nasofaringeo.

3. Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell'Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire l'organizzazione dei controlli nonché a dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti.

4. Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, d'intesa con la Protezione civile regionale e le altre Forze dell'Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, è raccomandata la più ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per l'ordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco- sbarco, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza.

RILEVATO che in considerazione dell'andamento della diffusione epidemiologica del virus Covid-19 e, nel contempo, della necessità della ripresa dell'attività economica del paese, il Governo ha emanato nuove misure, meno restrittive rispetto alle precedenti, per il contenimento del contagio;

RILEVATO che la Regione, all'esito anche della specifica riunione tenutasi in data 9/05/2020, presso l'Unità di crisi regionale, con i sindaci dei Comuni delle isole del Golfo di Napoli, ha esaminato ed approfondito le problematiche connesse alla realizzazione di efficaci controlli dei soggetti diretti alle isole, nei casi consentiti dalla vigente disciplina nazionale di cui al citato DPCM 26 aprile 2020, per l'individuazione di adeguate misure finalizzate a scongiurare l'insorgere di focolai nei contesti isolani, da salvaguardare in modo peculiare dai rischi epidemiologici tenuto conto della conformazione geografica, delle difficoltà connesse ai trasferimenti e della ridotta ricettività di strutture sanitarie adeguate a fronteggiare eventuali casi critici;

DATO ATTO che, da ultimo, con ordinanza n. 21 del 2/05/2020 erano state introdotte ulteriori disposizioni per limitare e monitorare gli arrivi e le presenze in Capri.

CONSIDERATO che una strategia incentrata principalmente ad evitare focolai di diffusione locali, riducendo al minimo i contatti con la terraferma, controllando assiduamente e severamente gli arrivi e individuando "percorsi protetti" per le attività, oltre che costituire misura di massima protezione per la cittadinanza locale, altrimenti esposta con le obiettive specifiche difficoltà maggiori del contesto isolano, gioca anche un ruolo fondamentale nell'ottica di un rilancio del turismo, linfa vitale della maggior parte del contesto economico produttivo dell'isola.

RISCONTRATO che le misure sinora attuate si sono rivelate utili ed efficaci nel prevenire il contagio, sicché i casi, prontamente individuati e contenuti, sono rimasti a tutt'ora limitati al numero di due su tutto il territorio isolano

VALUTATO che le misure sinora attuate sul territorio vadano coordinate con quelle introdotte dalla Regione, potendo le disposizioni attualmente in vigore comportare l'arrivo sull'isola di un

flusso notevole di persone che va adeguatamente monitorato al fine di assicurare sul territorio la piena attuazione delle principali misure del distanziamento sociale e del divieto di assembramenti, in considerazione:

- della particolarità del tessuto socio economico ad alta vocazione turistica del Comune di Capri che vede la presenza di 47 alberghi, 383 negozi, 267 tra B&B, affittacamere e case vacanze, 102 bar e ristorante, 10 parrucchieri ed estetisti, 10 attività di noleggio, ecc.. Queste imprese, anche se ancora sospese per la maggior parte, potrebbero avviare, previa comunicazione al Prefetto, attività di manutenzione, pulizia e sanificazione, etc, con eventuale spostamento sull'isola di innumerevoli soggetti impegnati a diverso titolo;
- della presenza sul territorio di numerose abitazioni di proprietà di persone, residenti e non, che, al momento non presenti sull'isola, stante l'ampiezza della previsione che consente il "rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", sarebbero autorizzati allo spostamento nelle suddette abitazioni;
- della ripresa dell'attività edilizia che comporta lo spostamento contestuale di un notevole numero di maestranze impegnate che utilizzando di consueto i mezzi di trasporto marittimi delle prime ore del mattino, arrivano contemporaneamente, generando assembramenti ai punti di sbarco, nonché assembramenti nelle attese per accedere ai servizi di trasporto pubblico;

CONSIDERATO che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede l'adozione di misure di massima prevenzione e cautela per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- la presenza sull'Isola di un unico porto commerciale e turistico di ridottissime dimensioni ove necessariamente convogliano tutti gli arrivi, che, specie nella stagione primaverile ed estiva, vede un notevolissimo assembramento quotidiano di persone di non facile gestione;
- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;
- la particolare morfologia del territorio del Comune di Capri costituito da strade comunali e provinciali strette e tortuose che consentono il passaggio di mezzi di ridotte dimensioni con una esigua portata di passeggeri e da un centro storico, esclusivamente pedonale, con stradine che non garantiscono il distanziamento sociale in caso di percorrenza contemporanea di più persone;
- la presenza sull'isola di un unico presidio ospedaliero (G. Capilupi) di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri, che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi di tutte le presenze sul territorio in caso di afflusso improvviso di persone;

RITENUTO pertanto che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare e via terra e alla gestione degli arrivi al porto, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di

contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'art.3 del D.L. n. 19/2020, e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

RITENUTO che, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, è necessario prevedere misure efficaci che continuino a regolare ed accompagnare, in modo ordinato ed omogeneo, la ripresa delle attività imprenditoriali sul nostro territorio, garantendo, “in primis”, il diritto alla salute per i cittadini e, nel contempo, una graduale, ordinata ripresa delle attività economiche ed imprenditoriali intervenendo nel seguente modo:

- E' indispensabile continuare a mantenere un controllo preventivo sugli arrivi in Capri al fine di pianificare e disciplinare gli sbarchi, evitando un afflusso eccessivo di persone che non consenta di garantire standard di sicurezza adeguati, una scorrevole percorrenza degli spazi di ridotte dimensioni all'interno del porto, un agevole e sicuro utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, nonché un effettiva e scrupolosa sorveglianza da parte delle Forze dell'ordine sull'attuazione delle misure di prevenzione del contagio
- E' indispensabile, in considerazione dell'elevato rischio di contagio, ancor più elevato nel caso di soggetti asintomatici, individuare “percorsi protetti” per i soggetti che arriveranno sull'isola per lo svolgimento delle attività consentite regolando e monitorando lo svolgimento delle attività sul territorio;

VISTI:

- **L'art. 1, comma 1 lett. d) del DPCM del 26/04/2020** il quale prevede che *è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*
- **l'articolo 32** della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- **l'art. 50** comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]*”

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento , anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

CONSIDERATO che nella valutazione e bilanciamento dei diversi interessi nell'attuale situazione di emergenza Covid-19, a fronte della compressione di alcune libertà individuali - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - va data prevalenza alle misure a tutela della salute pubblica

(Cons. Stato, sez. III, decreto 30.3.2020, n. 1553; Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, decreto, 7 aprile 2020, n. 122)

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale comunale e che non incidono sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

ORDINA

Con decorrenza dal 11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio comunale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:

1. E' fatto obbligo a tutti i soggetti titolari di un'attività consentita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora richiedano per sé stessi o per altri soggetti a diverso titolo impegnati per esigenze lavorative l'accesso al territorio comunale, **almeno 24 ore prima** dell'ingresso sul territorio comunale di Capri, **trasmettere** all'indirizzo mail protocollo.cittadicapri@legalmail.it **una dichiarazione** recante le seguenti informazioni:

- Tipologia dell'attività da svolgere sul territorio;
- Avvenuta comunicazione dell'avvio dell'attività al Prefetto, ove previsto;
- Elenco nominativo, con relativa anagrafica, dei soggetti impegnati nell'attività da svolgere sul territorio
- Orario di arrivo e di ripartenza dall'isola di Capri previsto per ciascun soggetto;
- Luogo ove si svolge l'attività lavorativa;
- Mezzo di trasporto pubblico o privato (obbligatoria indicazione della targa), con cui i soggetti indicati nella comunicazione compiranno lo spostamento dal porto al luogo di lavoro e viceversa;
- Durata dell'eventuale permanenza sul territorio comunale (con l'obbligatoria indicazione dei giorni di permanenza, del luogo di pernottamento e del mezzo di trasporto per gli spostamenti dal luogo di lavoro a quello di pernottamento);

Le modalità per l'invio della comunicazione e il modello sono pubblicati sul sito istituzionale del comune di Capri www.cittadicapri.it;

1.1 Qualora dalle comunicazioni ricevute si rilevi in alcune giornate e/o orari un eccessivo afflusso di persone, il Comune **si riserva di indicare giorni o orari differenti di partenza per e/o da Capri**. Tali orari e/o giorni differenti di partenza per e/o da Capri saranno indicati sulla scorta di una pianificazione degli arrivi e delle partenze effettuata seguendo l'ordine cronologico di trasmissione della comunicazione. Potrà essere accordata priorità nell'arrivo a Capri alle attività che garantiscano una permanenza dei soggetti sul territorio per tutta la durata dell'attività.

1.2 **I titolari dell'attività dovranno detenere presso il luogo di lavoro in Capri la ricevuta con il numero di protocollo** dell'avvenuta comunicazione **al Comune di Capri, unitamente alla comunicazione trasmessa** che dovranno essere esibite ad ogni eventuale controllo;

1.3 **Solo per gli arrivi del giorno 11/05/2020**, sono valide le comunicazioni già effettuate ai sensi della precedente ordinanza, ovvero la comunicazione anzidetta potrà essere trasmessa **nel giorno stesso** della partenza dei soggetti impegnati nelle attività;

- 2. Ai soggetti pervenuti sul territorio comunale per lo svolgimento delle attività consentite dalle normative nazionali e regionali, è fatto obbligo di:**
- a) Esibire ad ogni controllo il modulo di autocertificazione ministeriale con le specificazioni di cui al successivo punto 3 della presente ordinanza;
 - b) indossare i dispositivi di sicurezza quali mascherine facciali e guanti;
 - c) limitare la permanenza sul territorio comunale al tempo strettamente necessario e strettamente indispensabile al lavoro da compiere o attività da porre in essere;
 - d) non allontanarsi durante l'orario di lavoro dall'area di cantiere o dal luogo di lavoro indicato nella comunicazione di cui al punto 1;
 - e) nell'eventuale orario non di lavoro osservare rigorosamente l'obbligo di isolamento fiduciario presso il luogo preventivamente comunicato come sopra al Comune, con espresso divieto di allontanamento dallo stesso;
 - f) gli eventuali approvvigionamenti alimentari, di qualsiasi bene di consumo e di beni essenziali dovranno essere forniti esclusivamente mediante consegna presso il luogo di lavoro/cantiere o presso il luogo di pernottamento indicato nella comunicazione; i pasti potranno altresì essere ritirati presso i servizi d'asporto da non più di due soggetti per tutti i presenti sul luogo di lavoro;
- 3. E' fatto obbligo a tutti i soggetti** che comunque effettuino uno spostamento sul territorio del Comune di Capri di **specificare dettagliatamente nel modulo di autocertificazione ministeriale le motivazioni consentite per cui viene effettuato lo spostamento** (es: comprovata esigenza lavorativa: specificare datore di lavoro, luogo di lavoro; visita a congiunti: specificare nome e anagrafica congiunto, luogo della visita, durata della permanenza sul territorio; rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione: specificare quale ipotesi, indirizzo, durata della permanenza sul territorio etc); il modulo dovrà essere presentato alle Forze dell'ordine per i controlli sul territorio comunale in qualsiasi momento;
- 3.1 in ogni caso è fatto obbligo di limitare la permanenza sul territorio al tempo strettamente necessario** ai motivi indicati nell'autocertificazione;
- 4.** E' esclusa ogni applicabilità delle misure sopra menzionate al personale medico e sanitario in servizio presso strutture pubbliche e private, alle forze dell'ordine, agli impiegati della pubblica amministrazione e delle società pubbliche;
- 5.** E' esclusa ogni applicabilità delle misure sopra menzionate ai soggetti impegnati nelle attività di cui agli Allegati n. 1 e 2 del DPCM 26 Aprile 2020, nonché nelle attività di cui all'“Elenco Attività essenziali Capri”, allegato alla presente ordinanza. Tali soggetti dovranno indicare nel modulo di autocertificazione ministeriale la specifica attività (con l'eventuale codice ATECO se attività rientrante nell' Elenco Attività essenziali Capri) e il luogo di lavoro sul territorio;
- 6.** E' esclusa ogni applicabilità delle misure sopra menzionate ai soggetti diretti al Comune di Anacapri, che dovranno indicare nel modulo di autocertificazione ministeriale la specifica destinazione al Comune di Anacapri. Tali soggetti potranno unicamente transitare sul territorio di Capri in coincidenza dell'arrivo e della ripartenza dal porto, con divieto assoluto di permanere per qualsiasi motivo o ragione nel Comune di Capri

AVVISA

I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.l. n. 19 del 25/03/2020 con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 3.000,00.

Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Comandante della Polizia Municipale e ai presidi di Polizia presenti sul territorio affinché ne curino la doverosa attuazione

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

Al Comando della Polizia Municipale
Al C.O.C. anche per l'informativa alla popolazione
Al Commissariato P.S. Capri
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri
All'Ufficio circondariale marittimo
Alla Regione Campania
Alla Unità di crisi regionale
Alla Prefettura UTG di Napoli
Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

Capri, li 10/05/2020

Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente